Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 gennaio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 20-bis riservato alle Comunità europee

SOMMARIO

(6221)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1985.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1985.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11, dalla legge 18 novembre 1981, n. 659 e dalla legge 27 gennaio 1982, n. 22;

Visto il regolamento interno di attuazione della legge 2 maggio 1974, n. 195;

Vista la delibera del 24 gennaio 1985 del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1985, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del 24 gennaio 1985 con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica ha approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1985.

Roma, addì 24 gennaio 1985

Il Presidente: COSSIGA

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 27.629.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'ANNO 1985.

Numero senatori	Gruppi parlamentari	2 % (art. 3, lett. *a*)	23 % (art. 3, lett. *b*)	75 % (art. 3, lett. *c*)	Totale
121	Democrazia cristiana	61.397.777	771.822.267	7.762.636.997	8.595.857.041
91	Partito comunista italiano	61.397.777	771.822.267	5.838.016.254	6.671.236.298
38	Partito socialista italiano	61.397.778	771.822.267	2.437.852.941	3.271.072.986
18	Sinistra indipendente	61.397.778	77.182.228	1.154.772.446	1.293.352.452
18	Movimento sociale italiano - Destra nazionale	61.397.778	771.822.267	1.154.772.446	1.987.992.491
12	Partito repubblicano italiano	61.397.778	771.822.267	769.848.297	1.603.068.342
9	Partito socialista democratico italiano	61.397.778	771.822.267	577.386.223	1.410.606.268
6	Partito liberale italiano	61.397.778	771.822.267	384.924.148	1.218.144.193
10	Misto	61.397.778	—	641.540.248	702.938.026
	Rappresentanza parlamentare del Partito radicale (1, iscritto al gruppo misto)	—	771.822.267	—	771.822.267
	Componente parlamentare della « Südtiroler Volkspartei » (3, iscritti al gruppo misto)	—	77.182.228	—	77.182.228
	Componente parlamentare della Union Valdôtaine (1, iscritto al gruppo misto)	—	25.727.408	—	25.727.408
323	Totali	552.580.000	6.354.670.000	20.721.750.000	27.629.000.000

(314)

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 24 gennaio 1985.

Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1985.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici, modificata dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11;

Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Visto il regolamento interno concernente la erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;

Vista la deliberazione del 24 gennaio 1985 dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1985, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, modificato dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11 e dell'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659;

Visti gli articoli 2 e 5 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del 24 gennaio 1985 dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati con la quale è stato approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1985.

Roma, addì 24 gennaio 1985

Il Presidente: Iotti

Il Segretario generale: Longhi

Allegato

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI L. 55.257.000.000 DA ASSEGNARE AI GRUPPI PARLAMENTARI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'ANNO 1985.

Numero deputati	Gruppi parlamentari	2 % (art. 3, lett. *a*)	23 % (art. 3, lett. *b*)	75 % (art. 3, lett. *c*)	Totale spettante
225	Democrazia cristiana	100.467.273	1.376.437.906	14.800.982.142	16.277.887.322
177	Partito comunista italiano	100.467.273	1.376.437.906	11.643.439.285	13.120.344.465
73	Partito socialista italiano	100.467.273	1.376.437.906	4.802.096.429	6.279.001.610
42	Movimento sociale italiano - Destra nazionale	100.467.273	1.376.437.906	2.762.850.000	4.239.755.180
29	Partito repubblicano italiano	100.467.273	1.376.437.906	1.907.682.143	3.384.587.323
23	Partito socialista democratico italiano	100.467.273	1.376.437.906	1.512.989.286	2.989.894.465
20	Sinistra indipendente	100.467.273	137.643.790	1.315.642.857	1.553.753.920
16	Partito liberale italiano	100.467.272	1.376.437.907	1.052.514.286	2.529.419.465
11	Partito radicale	100.467.272	1.376.437.907	723.603.572	2.200.508.752
7	Democrazia proletaria	100.467.272	1.376.437.907	460.475.000	1.937.380.180
7	Misto	100.467.273	—	460.475.000	560.942.265
	Componente parlamentare della SVP (3, iscritti al gruppo misto)	—	137.643.790	—	137.643.790
	Componente parlamentare della UV-ADP (1, iscritto al gruppo misto)	—	45.881.263	—	45.881.263
630	Totali	1.105.140.000	12.709.110.000	41.442.750.000	55.257.000.000

(394)

Comunicato del Presidente della Camera dei deputati concernente la pubblicazione dei bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1983.

Il Presidente della Camera dei deputati rende noto di avere trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, contestualmente al piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1985, i bilanci finanziari consuntivi dei partiti politici per l'anno 1983 e le annesse relazioni nonché il rapporto del comitato tecnico dei revisori ufficiali dei conti, per la pubblicazione nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 1° marzo 1985, a norma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

(305)

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo al decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 899, non convertito in legge per voto della Camera

Nella seduta del 23 gennaio 1985 la Camera dei deputati ha respinto, con deliberazione adottata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96-*bis* del regolamento, il disegno di legge n. 2427, recante: « Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 899 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 357 del 31 dicembre 1984), concernente realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità ».

(371)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1984, n. 956.

Regolamento di esecuzione della legge 25 maggio 1981, n. 307, recante norme sul registro generale dei testamenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 19 della legge 25 maggio 1981, n. 307;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1984;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto:

E' approvato l'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente, di esecuzione della legge 25 maggio 1981, n. 307, recante norme sul registro generale dei testamenti, composto di quindici articoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 13

REGOLAMENTO

Art. 1.

Il registro generale dei testamenti, istituito con la legge 25 maggio 1981, n. 307, è tenuto con sistema automatizzato mediante l'uso di elaboratori elettronici.

Le procedure relative alla raccolta, all'accesso, alla certificazione, alla correzione, alla cancellazione e alla integrazione dei dati del registro generale dei testamenti devono svolgersi nell'assoluto rispetto dei princìpi di segretezza dettati dalla legge 25 maggio 1981, n. 307, e dal presente regolamento, e con tutte le garanzie necessarie ad impedire la dispersione dei dati.

Art. 2.

La scheda che i notai e gli esercenti temporanei le funzioni notarili devono trasmettere all'archivio notarile ai sensi dell'art. 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, deve essere redatta su modello a stampa conforme a quello approvato con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

La scheda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

1) Forma dell'atto:

a) testamento pubblico;

b) deposito di testamento segreto;

c) testamento speciale;

d) deposito di testamento olografo;

e) passaggio del testamento pubblico dal fascicolo degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi;

f) pubblicazione di testamento segreto;

g) pubblicazione di testamento olografo;

h) ritiro di testamento segreto;

i) ritiro di testamento olografo;

l) revocazione di disposizioni testamentarie;

m) revocazione di revocazione di disposizioni testamentarie;

n) deposito di atto notarile rogato in Paese estero, contenente uno degli atti indicati nelle precedenti lettere da *a*) ad *m*).

2) Data:

a) del testamento pubblico;

b) del verbale di deposito del testamento segreto;

c) del testamento speciale;

d) del verbale di deposito del testamento olografo;

e) del verbale di passaggio del testamento pubblico dal fascicolo degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi;

f) del verbale di pubblicazione del testamento segreto;

g) del verbale di pubblicazione del testamento olografo;

h) del verbale di ritiro del testamento segreto;

i) del verbale di ritiro del testamento olografo;

l) dell'atto di revocazione delle disposizioni testamentarie;

m) dell'atto di revocazione della revocazione delle disposizioni testamentarie;

n) del verbale di deposito dell'atto notarile rogato in Paese estero.

Nei casi di cui alle lettere *d*) e *g*) deve essere indicata, ove risulti, anche la data di redazione del testamento olografo. Nel caso di cui alla lettera *e*) deve essere indicata anche la data ed il numero di repertorio del testamento pubblico. Nel caso di cui alla lettera *f*) deve essere indicata anche la data e il numero di repertorio del verbale di deposito del testamento segreto. Nei casi di cui alle lettere *h*) ed *i*) deve essere indicata anche la data ed il numero di repertorio del verbale di deposito del testamento segreto o olografo. Nel caso di cui alla lettera *l*) deve essere indicata, ove risulti, la forma, la data, il numero di repertorio ed il pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto di ultima volontà revocato. Nel caso di cui alla lettera *m*) deve essere indicata la data, il numero di repertorio ed il pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto di revocazione. Nel caso di cui alla lettera *n*) devono essere indicati anche il cognome e nome del notaio estero, la sua residenza, nonché la forma e la data dell'atto redatto all'estero.

3) Numero di repertorio;

4) Cognome, nome, qualifica e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto ovvero che ne è depositario;

5) Cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore;

6) Eventuale richiesta del testatore che l'atto di ultima volontà venga iscritto anche in altri registri di Stati aderenti alla convenzione firmata a Basilea il 16 maggio 1972.

La scheda, in triplice esemplare, datata e sottoscritta dal pubblico ufficiale che ha l'obbligo della trasmissione, deve essere spedita in busta chiusa raccomandata ovvero consegnata all'archivio notarile distrettuale competente, entro il decimo giorno successivo a quello in cui l'atto soggetto ad iscrizione è stato rogato ovvero ricevuto in deposito.

L'archivio notarile restituisce per ricevuta uno dei tre esemplari.

Art. 3.

Il notaio che riceve in deposito, in originale o in copia, un atto notarile rogato in Paese estero soggetto ad iscrizione nel registro generale dei testamenti, deve trasmettere all'archivio notarile, entro dieci giorni dalla data del verbale, la scheda di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Il notaio al quale viene notificata una sentenza irrevocabile che dichiara la nullità di uno degli atti iscritti nel registro generale dei testamenti, deve trasmettere, entro dieci giorni dalla notifica, al competente archivio notarile, ai sensi del precedente art. 2, una scheda sulla quale sono indicate la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

Allo stesso obbligo sono tenuti gli esercenti temporanei le funzioni notarili, nonché le autorità consolari.

Il conservatore dell'archivio notarile al quale viene notificata una sentenza irrevocabile che dichiara la nullità di uno degli atti iscritti nel registro generale dei testamenti e conservati nell'archivio notarile, deve trasmettere, entro tre giorni dalla notifica, al suddetto registro i dati di cui al primo comma.

Art. 5.

L'autorità consolare che riceve uno degli atti di cui agli articoli 17 e 18 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, deve trasmettere, entro dieci giorni, la scheda di cui al precedente art. 2 direttamente all'archivio notarile competente ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307. In essa sono indicati, in luogo dei dati di cui al precedente art. 2, n. 4, la qualità del pubblico ufficiale, la denominazione e la sede dell'autorità consolare.

Art. 6.

Ogni archivio notarile distrettuale deve tenere un registro per la ricezione delle schede di cui ai precedenti articoli 2 e 5, nel quale sono annotati: numero progressivo generale; numero progressivo per notaio; data di arrivo in archivio; cognome, nome e sede del notaio; cognome, nome, data, e luogo di nascita e residenza del testatore; forma; data e numero di repertorio dell'atto; data in cui la scheda viene trasmessa al registro generale dei testamenti.

Nel registro di cui al comma precedente devono essere annotate anche le schede che pervengono da pubblici ufficiali diversi dai notai, nonché le schede che il conservatore trasmette al registro generale dei testamenti ai sensi dell'art. 13 della legge 25 maggio 1981, n. 307.

Tutte le schede annotate nel registro ai sensi dei commi precedenti sono raccolte in fascicoli separati per notaio o altro pubblico ufficiale.

In luogo delle schede potranno essere conservate riproduzioni fotografiche sostitutive ai sensi dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il registro e le schede sopra indicate sono conservate ai sensi dell'art. 153, quarto comma, del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326.

Art. 7.

Il conservatore dell'archivio notarile distrettuale, entro tre giorni feriali dalla ricezione delle schede di cui ai precedenti articoli 2 e 4, deve trasmettere i dati in esse contenuti al registro generale dei testamenti.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono stabilite le modalità di trasmissione dei dati: la trasmissione potrà essere effettuata inviando uno dei tre esemplari pervenuti, ovvero riproducendone il contenuto su supporti cartacei o magnetici, ovvero mediante sistemi di teletrasmissione; potranno essere stabilite, a seconda dell'importanza degli archivi, modalità diverse di trasmissione dei dati.

Art. 8.

Il conservatore dell'archivio notarile distrettuale che riceve la scheda di cui al precedente art. 2, effettua, senza indugio, il riscontro dei dati in essa contenuti con quelli riportati, ai sensi dell'art. 79, secondo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sulla busta in cui è racchiusa copia del testamento pubblico, nonché con quelli riportati sulle copie dei repertori di cui all'art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89. Qualora il conservatore accerti la mancata corrispondenza di alcuno dei suddetti dati, deve chiedere con lettera raccomandata delucidazioni al notaio, il quale le deve fornire entro i cinque giorni feriali successivi. Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15 della legge 25 maggio 1981, n. 307, il notaio che nella scheda abbia omesso o erroneamente indicato uno dei dati di cui al precedente art. 2, deve trasmettere, entro cinque giorni da quando ha notizia dell'omissione o dell'errore, una nuova scheda sulla quale dovrà risultare chiaramente che sostituisce quella precedente errata. Il conservatore procede come indicato al precedente art. 7.

In occasione delle ispezioni di cui all'art. 128 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, i capi delle circoscrizioni ispettive ed i conservatori degli archivi notarili accerteranno anche la esatta corrispondenza tra i dati indicati nelle schede di cui al precedente art. 2 e quelli desumibili dagli atti e repertori presentati dal notaio. Qualora vengano accertate discordanze, si deve procedere come indicato nel comma precedente.

Art. 9.

Il conservatore dell'archivio notarile che riceve uno degli atti di cui all'art. 13, primo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307, ovvero riceve in deposito, in originale o in copia, un atto notarile rogato in Paese estero soggetto ad iscrizione nel registro generale dei testamenti, deve trasmettere al registro stesso, entro i tre giorni feriali successivi, con le modalità di cui al precedente art. 7, i dati di cui all'art. 2.

Il conservatore dell'archivio notarile che riceve in deposito gli atti di un notaio cessato o trasferito deve, entro dieci giorni dalla data del verbale di verificazione, trasmettere al registro generale dei testamenti i dati relativi alle schede che il notaio non aveva ancora trasmesso.

Il conservatore dell'archivio notarile deve comunicare al registro generale dei testamenti, entro i tre giorni feriali successivi alla chiusura del verbale di deposito, l'avvenuta consegna all'archivio degli atti dei notai cessati o trasferiti. Di tale consegna deve essere effettuata annotazione integrativa nel registro generale dei testamenti, di modo che nel certificato di cui al successivo art. 13 risulti l'archivio presso cui l'atto iscritto trovasi depositato.

Per la trasmissione al registro generale dei testamenti dei dati previsti nel primo comma, il conservatore dell'archivio notarile deve compilare una scheda contenente i dati di cui al precedente art. 2: in essa, in luogo del cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale è indicato l'archivio notarile in cui è stato ricevuto l'atto.

Art. 10.

Il conservatore dell'archivio notarile presso il quale viene depositato un testamento speciale a norma degli articoli 610, 614 e 617 del codice civile, deve trasmettere al registro generale dei testamenti, entro i successivi tre giorni feriali, i dati di cui al precedente art. 2. Nella relativa scheda devono essere indicati cognome, nome, qualità ed eventualmente sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto il testamento speciale.

Art. 11.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia potrà essere consentito ai notai di trasmettere, unitamente alla scheda di cui al precedente art. 2, un supporto magnetico, con le caratteristiche stabilite dallo stesso decreto, contenente i medesimi dati riportati nella scheda stessa.

Art. 12.

L'ufficio centrale degli archivi notarili provvede ad immettere nel sistema di elaborazione elettronica i dati ad esso pervenuti dagli archivi notarili distrettuali o da altre autorità. La documentazione relativa è conservata in originale ovvero mediante riproduzione fotografica sostitutiva ai sensi dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nessuna modifica può essere apportata ai dati definitivamente immessi nel registro generale dei testamenti, senza ordine scritto del conservatore del registro stesso. Di ciascuna modifica deve rimanere traccia, con indicazione della data della sua immissione.

Art. 13.

La richiesta del certificato delle iscrizioni relative ad una persona defunta deve essere rivolta al conservatore del registro generale dei testamenti e deve essere accompagnata oltre che dal documento indicato nello art. 6, primo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307, anche dalla ricevuta comprovante il versamento sul conto corrente postale, che all'uopo verrà aperto, intestato a « Registro generale dei testamenti », della tassa di lire diecimila e dell'importo dei valori bollati. La richiesta può essere presentata anche presso un archivio notarile distrettuale.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, il Ministro delle finanze ed il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sono fissate le disposizioni per il servizio di riscossione delle tasse e potranno essere previste forme decentrate di rilascio dei certificati.

Il certificato è rilasciato con sistema automatizzato e deve contenere tutte le iscrizioni relative alla persona defunta.

In esso deve altresì risultare l'archivio presso cui è depositato l'atto, qualora il notaio sia cessato o trasferito.

Art. 14.

Il conservatore del registro generale dei testamenti, entro quindici giorni da quando riceve la scheda in cui è contenuta la richiesta di cui all'art. 5, terzo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307, deve trasmettere al competente organismo dello Stato estero la richiesta di iscrizione nel corrispondente registro dei testamenti, inviando una scheda contenente le indicazioni di cui al precedente art. 2.

Art. 15.

Entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento ciascun notaio deve trasmettere al competente archivio notarile una scheda contenente i dati di cui al precedente art. 2 per gli atti soggetti ad iscrizione nel registro generale dei testamenti da esso rogati o ricevuti in deposito dopo il 1° gennaio 1950 nel distretto in cui continua a svolgere la sua attività. Per i testamenti ricevuti o pubblicati prima del 24 luglio 1957 la data di nascita mancante è sostituita dalla paternità.

L'archivio notarile effettua il riscontro della scheda con i dati contenuti nell'indice di cui all'art. 154 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ed all'art. 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito in legge dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e ne effettua la trasmissione al registro generale dei testamenti ai sensi del precedente art. 7.

Gli archivi notarili devono trasmettere al registro generale dei testamenti, entro un triennio dalla entrata in vigore del presente regolamento, i dati di cui al precedente art. 2 per ogni atto soggetto ad iscrizione ricevuto, a decorrere dal 1° gennaio 1950, da notai cessati o trasferiti ad altro distretto nonché da autorità consolari. I dati sono desunti dall'indice di cui al comma precedente ed integrati con gli elementi rilevabili dagli atti e repertori conservati in archivio.

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
MARTINAZZOLI

LEGGE 19 gennaio 1985, n. 3.

Modifica all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per l'adeguamento alla direttiva CEE 79/1071 di estensione all'imposta sul valore aggiunto delle disposizioni sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (1), sono aggiunti i seguenti commi:

« Per il recupero dei crediti sorti negli Stati membri delle Comunità europee in materia di imposta sul valore aggiunto si applicano le disposizioni contenute negli articoli 346-*bis*, 346-*ter*, 346-*quater* e 346-*quinquies* del testo unico delle norme legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (2), sostituita alla competenza degli uffici doganali quella degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto per il recupero dei crediti non connessi ad operazioni doganali.

Il Ministro delle finanze può, con decreto, stabilire che taluni compiti degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria, inerenti all'attuazione della mutua assistenza amministrativa per il recupero dei crediti sorti in materia di imposta sul valore aggiunto, siano devoluti all'ufficio centrale previsto dal secondo comma del citato articolo 346-*quinquies* ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 929):

Presentato dal Ministro delle finanze (VISENTINI) il 14 settembre 1984.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede deliberante, il 27 settembre 1984, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato e approvato dalla 6ª commissione il 6 novembre 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2267):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e Tesoro), in sede legislativa, il 27 novembre 1984, con pareri delle commissioni I, III e V.

Esaminato e approvato dalla VI commissione il 10 gennaio 1985.

NOTE:

(1) Testo aggiornato dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 (sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 24/1979), al quale vanno aggiunti i commi pubblicati nel testo:

« Art. 62 - *Riscossione coattiva e privilegi.* — Se il contribuente non esegue il pagamento dell'imposta, delle pene pecuniarie e delle soprattasse nel termine stabilito l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto notifica ingiunzione di pagamento contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio, qualunque sia la somma dovuta, ed è notificata a norma del primo comma del l'art. 56.

Se entro trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione il contribuente non esegue il pagamento si procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, numero 639.

I crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute ai sensi del presente decreto hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con grado successivo a quello indicato al n. 15) dell'art. 2778 del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo e secondo comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli.

Per le imposte e le pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente ai sensi dell'art. 41 lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato al n. 5) dell'art. 2778 e al n. 4) dell'art. 2780 del codice civile ».

(2) Testo aggiornato degli articoli 346-*bis*, 346-*ter*, 346-*quater* e 346-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica numero 43/1973, aggiunti dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 35/1978, nel titolo VIII sotto il capo I-*bis*: « Mutua assistenza fra gli Stati membri delle Comunità europee in materia di ricupero di crediti »:

« Art. 346-*bis* - (*Assistenza agli altri Stati membri delle Comunità europee per il ricupero di crediti sorti negli Stati medesimi*). — A richiesta degli organi competenti degli altri Stati membri delle Comunità europee l'amministrazione doganale provvede, relativamente ai crediti di cui all'art. 346-*quater* sorti negli Stati medesimi:

1) a fornire informazioni sul conto di persone fisiche o giuridiche, avvalendosi per l'assunzione di tali informazioni dei poteri conferiti all'amministrazione doganale medesima dalle vigenti disposizioni nazionali ai fini del ricupero dei crediti di analoga natura sorti nel territorio della Repubblica; le informazioni possono non essere fornite quando rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale ovvero quando la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico;

2) a curare che si proceda, con l'osservanza delle vigenti disposizioni nazionali, alla notifica nei confronti di persone fisiche o giuridiche di atti, sentenze e decisioni emanati negli Stati membri richiedenti;

3) a dare corso, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, all'azione di ricupero di crediti nei confronti di persone fisiche o giuridiche, secondo la procedura di cui all'art. 82 del presente testo unico e previa emissione di apposita ingiunzione;

4) ad adottare, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, misure cautelari per garantire il ricupero dei crediti.

L'amministrazione doganale dà corso all'azione di ricupero di cui al precedente comma, punto 3), soltanto:

a) se la richiesta è accompagnata da un esemplare originale o da una copia autentica del titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro e degli eventuali altri documenti necessari ai fini del ricupero del credito;

b) se la richiesta contiene l'indicazione della data a decorrere dalla quale è possibile procedere alla esecuzione secondo le disposizioni vigenti nell'altro Stato membro nonché la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato medesimo e che la procedura per il ricupero è stata in esso intrapresa senza però portare al pagamento integrale del credito;

c) se il ricupero del credito non è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nel territorio della Repubblica.

Per il pagamento delle somme dovute, previo assenso dell'organo estero richiedente, possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Le somme eventualmente riscosse a titolo di interessi per le dilazioni o rateazioni accordate ovvero per ritardato pagamento vanno rimesse all'organo estero richiedente.

L'interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro ovvero le misure cautelari adottate dall'amministrazione doganale ai sensi del primo comma, punto 4), deve adire l'organo competente dello Stato membro, in conformità delle leggi ivi vigenti; in tal caso l'amministrazione doganale, ricevuta notifica dell'avvenuta impugnazione, dispone la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione di detto organo, adottando, ove lo ritenga necessario, le misure cautelari consentite dalle vigenti disposizioni nazionali per garantire il ricupero di crediti di analoga natura. Se sulla contestazione si pronuncia un organo giurisdizionale, la cui decisione sia favorevole all'organo richiedente dell'altro Stato membro e permetta il ricupero del credito nello Stato medesimo, la procedura esecutiva riprende sulla base del nuovo titolo.

L'interessato che intende contestare gli atti della procedura esecutiva intrapresa dall'amministrazione doganale deve adire il competente organo dello Stato italiano con l'osservanza delle disposizioni nazionali vigenti ».

« Art. 346-*ter* - (*Richiesta di assistenza agli altri Stati membri delle Comunità europee per il ricupero di crediti sorti nel territorio della Repubblica*). — L'amministrazione doganale, relativamente ai crediti di cui all'art. 346-*quater* sorti nel territorio della Repubblica si avvale, ove occorra, dell'assistenza degli organi competenti degli altri Stati membri delle Comunità europee, richiedendo che nei confronti di persone fisiche o giuridiche vengano fornite informazioni, eseguite notifiche di atti, sentenze e decisioni, intraprese procedure esecutive ed adottate misure cautelative.

Se la domanda di assistenza non consiste soltanto in una richiesta di informazioni il provvedimento del quale si chiede la notifica ovvero in base al quale si chiede che sia intrapresa la procedura esecutiva o siano adottate le misure cautelative, nonché gli altri documenti necessari ai fini del ricupero, devono essere trasmessi in originale o in copia autentica.

Se riguarda il ricupero di un credito, la domanda deve contenere l'indicazione della data a decorrere dalla quale è possibile procedere alla esecuzione secondo le disposizioni nazionali vigenti nonché la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nel territorio della Repubblica e che la procedura per il ricupero è stata in esso intrapresa senza però portare al pagamento integrale del credito.

Eventuali azioni in sede amministrativa o giurisdizionale per contestare il credito o il titolo esecutivo ovvero le misure cautelative adottate nell'altro Stato membro devono essere proposte davanti ai competenti organi nazionali; in tali casi la amministrazione doganale informa il competente organo dell'altro Stato membro ai fini della sospensione della procedura di esecuzione ivi intrapresa. Se la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nell'altro Stato membro su richiesta dell'amministrazione anzidetta, l'azione va proposta davanti al competente organo dello Stato medesimo ».

« Art. 346-*quater* - (*Crediti ammessi alla mutua assistenza*). — Le disposizioni degli articoli 346-*bis* e 346-*ter* si applicano ai crediti relativi:

a) alle restituzioni, agli interventi ed alle altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale e parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di tali misure;

b) ai prelievi agricoli, ai sensi dell'art. 2, lettera *a*), della decisione n. 70/243/CECA, CEE, EURATOM e dell'art. 128, lettera *a*), dell'atto di adesione;

c) ai dazi doganali, ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), della suddetta decisione e dell'art. 128, lettera *b*), dell'atto di adesione;

d) alle spese ed agli interessi relativi al ricupero dei crediti sopraindicati.

I crediti di cui al precedente comma non godono di privilegi nello Stato membro al quale viene rivolta la domanda di assistenza. La prescrizione dei crediti stessi è regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato in cui sono sorti; agli effetti della sospensione e della interruzione della prescrizione, gli atti di ricupero eseguiti nello Stato al quale è stata rivolta la domanda di assistenza si considerano eseguiti nello Stato in cui il credito è sorto.

E' fatta salva l'assistenza più ampia che può essere accordata o richiesta a taluni Stati membri delle Comunità europee in virtù di particolari accordi o convenzioni ».

« Art. 346-*quinquies* - (*Norme di esecuzione*). — Il Ministro per le finanze stabilisce con proprio decreto le norme necessarie per l'esecuzione dei precedenti articoli del presente capo, anche sulla base di quelle adottate dai competenti organi delle Comunità europee ai sensi dell'art. 22 della direttiva del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 76/308/CEE in data 15 marzo 1976; le norme relative alla conversione ed al trasferimento delle somme ricuperate e dei relativi interessi e spese allo Stato in cui è sorto il credito sono emanate di concerto con il Ministro per il tesoro.

Qualora, in relazione alle esigenze connesse con lo sviluppo della mutua assistenza amministrativa fra gli Stati membri delle Comunità europee ai fini della gestione dell'Unione doganale, se ne ravvisi la opportunità, il Ministro per le finanze può con proprio decreto stabilire che taluni compiti degli uffici periferici dell'amministrazione doganale inerenti all'attuazione della mutua assistenza medesima siano devoluti ad un apposito ufficio centrale alle dirette dipendenze della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, con sede in Roma ».

LEGGE 19 gennaio 1985, n. 4.

Disposizioni integrative del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, concernente la disciplina dell'imposta di bollo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La disposizione di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955 (1), ha effetto dal 1° gennaio 1973 per quanto riguarda i documenti e gli atti allegati alle domande di brevetto e ai brevetti, anche europei ed internazionali, depositati durante il periodo intercorso fra il 1° gennaio 1973 ed il 31 dicembre 1982.

Per lo stesso periodo non sono soggetti all'imposta di bollo, per quanto concerne la materia brevettuale, la lettera d'incarico, la designazione dell'inventore o del costitutore, le dichiarazioni di protezione del marchio e quella di cui all'articolo 3, lettera *d*), del decreto 22 ottobre 1976 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità (2).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 gennaio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 876):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) il 25 luglio 1984.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede deliberante, il 26 settembre 1984, con pareri delle commissioni 5ª e 10ª.

Esaminato e approvato dalla 6ª commissione il 6 novembre 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2265):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e Tesoro), in sede legislativa, il 27 novembre 1984, con pareri delle commissioni I, V e XII.

Esaminato e approvato dalla VI commissione il 10 gennaio 1985.

NOTE:

(1) Testo aggiornato dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 955/1982: « *Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri* sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione ».

(2) Testo dell'art. 3, lettera *d*), del decreto ministeriale 22 ottobre 1976 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 1977): « Alla domanda di brevetto devono essere allegati:

(*Omissis*).

d) una dichiarazione conforme alle prescrizioni dell'art. 5, *sottoscritta dal richiedente, in duplice esemplare* ».

Testo dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 ottobre 1976, citato dall'art. 3, lettera *d*): « Art. 5. — Con la dichiarazione prevista alla lettera *d*) dell'art. 3 il richiedente deve dichiarare:

1) *che la varietà per la quale chiede la protezione costituisce*, a sua conoscenza, una nuova varietà vegetale ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974;

2) *che la varietà e il suo materiale di propagazione e riproduzione* non sono stati offerti in vendita o comunque commercializzati in Italia, con l'assenso del costitutore o dei suoi aventi causa, anteriormente alla data del deposito della domanda, né, da più di quattro anni, sul territorio di qualsiasi altro Stato;

3) se, per la produzione commerciale della varietà, occorra la ripetuta utilizzazione di altre varietà protette; in tal caso dovrà allegarsi l'autorizzazione scritta dei titolari dei brevetti che consentano l'utilizzazione di dette altre varietà;

4) che s'impegna a fornire, a richiesta dei competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e nei termini da essi stabiliti, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa della varietà destinato a consentire l'esame della varietà stessa;

5) se sia stata già depositata, per la stessa varietà, domanda di protezione in altri Stati; in caso affermativo il richiedente deve indicare quale esito abbia avuto la domanda nei vari Stati;

6) che rinuncia al marchio d'impresa che egli eventualmente utilizzi e che sia identico alla denominazione proposta per la varietà, impegnandosi a trascrivere un formale atto di rinuncia al marchio registrato prima della concessione del brevetto richiesto.

In caso di *inadempimento all'obbligo di cui al punto 4*), la domanda di brevetto, previa diffida con assegnazione di un congruo termine, s'intende ritirata ».

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1985, n. 5.

Termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di stabilire i termini per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 gennaio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 20 febbraio e il 5 marzo 1985.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1985
Atti di Governo, registro n. 54, foglio n. 14

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 gennaio 1985.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12%, di scadenza 1° febbraio 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, con il quale è prevista la facoltà del Ministro del tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/1/000154, del 18 gennaio 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° febbraio 1988, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 2.000 miliardi, ripartiti in serie di 10 miliardi di lire ciascuna, da destinare a sottoscrizioni in contanti. L'interesse annuo del 12% è pagabile in due semestralità posticipate al 1° agosto e al 1° febbraio di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire 99 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° febbraio 1988 sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

In sede di emissione saranno rilasciati soltanto buoni al portatore.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° febbraio 1988 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° febbraio 1988 ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° febbraio 1985 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei citati buoni del Tesoro poliennali 12% - 1988 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione è affidata alla Banca d'Italia.

Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° febbraio 1985 e termineranno il giorno 8 dello stesso mese salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto

che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulta superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti conseguenti saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Per il collocamento dei buoni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione di cui al presente decreto, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto dei versamenti alle sezioni di tesoreria del controvalore in contanti del capitale nominale sottoscritto. Tale provvigione sarà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione e dei dietimi di cui al successivo art. 6 sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria tra i « pagamenti da regolare ».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro l'8 febbraio 1985 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12% annuo, per il periodo dal 1° febbraio 1985 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 15 marzo 1985 i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

Sui buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 9.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardan le operazioni di cui al presente decreto, nonché i con e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei su incaricati sono esenti da imposte di registro e di bol e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuo titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta com nale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli en locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuo titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, p quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sen della legge 25 aprile 1961, n. 355 e dal decreto del Pr sidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disp sizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimen ricognizione ed assunzione in carico delle scorte d titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 10.

La contabilità relativa all'operazione di cui al pr sente decreto sarà resa in base alle istruzioni da em nare dalle competenti Direzioni generali del Ministe del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei co per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Uffici* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1985
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 210

(306)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 10 marzo 1984.

Approvazione del regolamento per il collaudo degli i pianti, esclusi quelli connessi con le opere civili, dei ma riali, dei veicoli e relativi materiali forniti alle azien dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomuni zioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, c vertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuo ordinamento dell'Amministrazione delle poste e de telecomunicazioni e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 24 concernente nuove disposizioni sull'amministrazione patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente l'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, riguardante: « Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo »;

Visto il regolamento per il collaudo di materiali e di impianti forniti alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 1143;

Considerata la necessità di modificare il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre, n. 1143, sopracitato;

Visto l'art. 12 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, che fissa le modalità per l'emanazione delle norme regolamentari in materia di collaudo;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento concernente il collaudo degli impianti, esclusi quelli connessi con le opere civili, dei materiali, dei veicoli e relativi materiali forniti alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 10 marzo 1984

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1984
Registro n. 39 Poste, foglio n. 354

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO PER IL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI, MATERIALI, VEICOLI, MATERIALI AUTOMOBILISTICI, ATTREZZI DI AUTORIMESSA E DI OFFICINA, FORNITI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ED ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

Art. 1.
Obbligatorietà del collaudo

Gli impianti, i materiali, i veicoli, i materiali automobilistici nonché gli attrezzi di autorimessa e di officina, forniti all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono soggetti a collaudo parziale o finale secondo le norme degli articoli che seguono.

Per le prestazioni di servizi non si fa luogo a collaudo e si procede nei modi indicati nel successivo art. 22.

Negli articoli che seguono, fatta eccezione per l'art. 13, ogni qualvolta viene usato il termine « materiali », esso ricomprende: gli impianti, i materiali, i veicoli, i materiali automobilistici nonché gli attrezzi di autorimessa e di officina.

Art. 2.
Scopo ed oggetto del collaudo

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare:

a) se i materiali:

1) rispondano alle prescrizioni ed ai requisiti fissati dal contratto e dalle eventuali varianti debitamente approvate, nonché dai capitolati generali e speciali;

2) siano conformi al campione prescelto, quando vi sia;

3) siano stati realizzati a perfetta regola d'arte e ne sia regolare il funzionamento;

b) se le quantità corrispondano a quelle pattuite;

c) se nelle forniture di materiali, anche in opera, eseguite in economia secondo le norme contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, nonché nel regolamento sui servizi in economia dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 362, si sia avuto cura degli interessi dell'amministrazione.

Art. 3.
Competenze per le verifiche di collaudo

L'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, le direzioni centrali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni competenti per i servizi automobilistici, i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, gli uffici automezzi delle direzioni compartimentali e gli ispettorati telefonici di zona provvedono alle verifiche di collaudo con gli impiegati in servizio presso i propri uffici.

Nei casi in cui non sia possibile provvedere ai sensi del precedente comma gli organi provvedono con le modalità previste dal sesto comma dell'art. 34 della legge 12 marzo 1968, n. 325, nel testo sostituito dalla legge 10 febbraio 1982, n. 39.

L'organo periferico competente al collaudo dei materiali ordinati dagli organi centrali delle due aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sempre che al collaudo non debba provvedervi l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, è quello nel cui ambito territoriale è destinata la parte preminente dei materiali, a meno che non sia diversamente stabilito nel contratto.

Le verifiche non possono essere affidate ad impiegati che abbiano preso comunque parte alla redazione del progetto o abbiano partecipato alla direzione e sorveglianza della fornitura e dei lavori.

Se i materiali da collaudare sono composti da più parti di competenza di uffici diversi, ciascun ufficio provvede alle verifiche di propria competenza; qualora essi risultino indivisibili, alle verifiche provvede un solo ufficio con la collaborazione di tutti gli altri uffici competenti.

Art. 4.
Commissione di verifica

I capi degli organi indicati al primo comma dell'art. 3, per i collaudi di particolare rilevanza tecnico-economica e quando ne ravvisino comunque l'opportunità, possono incaricare della verifica una commissione composta da non più di cinque membri per gli organi centrali e da non più di tre membri per gli organi periferici.

La commissione si avvale, per le operazioni di verifica, di impiegati in servizio presso organi dell'una o dell'altra o di entrambe le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni previa intesa con il dirigente dell'ufficio dal quale gli impiegati dipendono.

Art. 5.
Modalità della verifica

La verifica ha luogo nella località prevista dal contratto e deve essere fatta su tutti i materiali oggetto della fornitura o, se si tratta di cose fungibili, su un numero di campioni il più possibile rappresentativo dell'intera fornitura.

I materiali controllati in fabbrica devono essere contrassegnati in maniera da renderli identificabili.

I materiali con particolari caratteristiche tecniche, che non possono essere agevolmente esaminati nelle loro parti interne o non sono accessibili, possono essere sottoposte a verifiche parziali anche durante il corso della lavorazione o in determinate fasi di essa.

Art. 6.
Contraddittorio nella verifica

La verifica è eseguita alla presenza del fornitore o di un suo incaricato.

Alla verifica può partecipare un rappresentante dell'organo committente all'uopo invitato dall'organo competente al collaudo.

Della data di inizio e del luogo della verifica deve essere dato preventivo avviso al fornitore a mezzo di apposita comunicazione che deve pervenirgli almeno tre giorni prima.

La verifica è fatta anche in assenza del fornitore al quale sia stata data la comunicazione prevista dal comma precedente.

Art. 7.
Obblighi dell'organo committente

L'organo committente deve trasmettere all'organo competente al collaudo, non appena approvati e con l'indicazione dell'atto di approvazione, copia conforme dei contratti unitamente alla documentazione tecnica.

L'organo committente, quando il contratto o il capitolato prevedono misurazioni di precollaudo, deve trasmettere anche la descrizione e l'esito delle misurazioni eseguite dal fornitore

Art. 8.
Oneri ed obblighi del fornitore

Il fornitore deve porre a disposizione dell'organo competente le apparecchiature richiestegli e deve provvedere alle operazioni occorrenti per la esecuzione della verifica, quando questa non è effettuata nei locali dell'amministrazione.

Le spese per la verifica sono a carico del fornitore, eccettuate quelle concernenti il trattamento economico spettante per legge al personale incaricato della verifica che sono a carico dell'amministrazione committente, salvi i casi di cui all'ultimo comma dell'art. 9 e al terzo comma dell'art. 16.

Art. 9.
Eliminazione di difetti riscontrati durante le verifiche

Qualora nel corso della verifica si riscontrino difetti suscettibili di eliminazione al fonitore possono essere prescritti i lavori di riparazione o di completamento o quanto altro necessario per l'eliminazione a sue spese dei difetti stessi assegnandogli un breve termine computabile ai fini dell'applicazione della penale.

Tutte le spese sostenute per la nuova verifica, sono interamente a carico del fornitore.

Art. 10.
Processi verbali della verifica

Della verifica si compila processo verbale che deve indicare:

1) località e data;

2) oggetto, importo e data del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

3) estremi dell'approvazione;

4) generalità del fornitore;

5) tempo prescritto per l'esecuzione della fornitura ed eventuali proroghe;

6) data dei processi verbali di consegna, di sospensione, di proroga, di ripresa e di ultimazione della fornitura qualora vi siano;

7) generalità degli intervenuti — comprese quelle dell'incaricato della verifica — e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Il processo verbale, sottoscritto dalle persone che procedono alla verifica, dal fornitore o dal suo incaricato e dal rappresentante dell'organo committente, se presenti, deve descrivere dettagliatamente tutte le misurazioni e gli accertamenti fatti, i procedimenti seguiti ed i risultati ottenuti.

Art. 11.
Relazione sulla verifica

Il personale che ha eseguito la verifica pone a confronto i dati di fatto riscontrati con quelli del progetto e riferisce per iscritto le proprie deduzioni sui risultati e sul modo con cui sono state osservate le prescrizioni contrattuali.

Il capo dell'ufficio a livello di sezione dell'organo competente al collaudo dopo aver eventualmente apposto in calce le proprie osservazioni sulla collaudabilità dei materiali, espone in particolare:

a) se i materiali siano collaudabili o con quali condizioni o restrizioni;

b) i provvedimenti da adottare quando i materiali non siano collaudabili.

Il capo dell'ufficio a livello di divisione dell'organo competente al collaudo, esprime in calce il proprio giudizio complessivo sull'esecuzione della fornitura.

Il capo di ciascuno degli uffici incaricati di distinte verifiche dei materiali predispone proprie separate relazioni.

La commissione incaricata della verifica provvede direttamente alla relazione che è sottoscritta da tutti i componenti, ognuno dei quali ha facoltà di formulare le proprie conclusioni.

Art. 12.
Certificato di collaudo

Per le forniture di materiali eseguiti regolarmente va emesso il relativo certificato di collaudo nel quale devono essere riportate le indicazioni prescritte nei numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dello art. 10 nonché le date dei processi verbali e delle relazioni sulle verifiche.

Il certificato è sottoscritto dal capo o dai capi degli uffici (a livello di divisione), dal capo della sezione che ha eseguito la verifica presso gli organi ove non sia istituito un ufficio a livello di divisione, dai membri della commissione che hanno eseguito la verifica e firmato per approvazione dai capi degli organi indicati al primo comma del precedente art. 3.

Art. 13.
Semplificazione di atti per il collaudo relativo a forniture di veicoli, materiali automobilistici, attrezzi di autorimessa e di officina.

Per il collaudo relativo a forniture di veicoli, di materiali automobilistici, attrezzi di autorimessa e di officina, gli atti di collaudo previsti nei precedenti articoli 10, 11 e 12 possono essere riassunti in un unico atto sottoscritto dalla persona all'uopo incaricata dall'organo competente per valore e vistato per approvazione dal capo di quest'ultimo, ferma restando la facoltà di applicare il secondo comma del successivo art. 20.

Art. 14.
Rifiuto di materiali

Quando vengono accertati difetti tali da rendere i materiali del tutto inidonei alla loro destinazione, si fa luogo ad una dichiarazione di non collaudabilità rilasciata dall'organo competente al collaudo.

I materiali dichiarati non collaudabili sono rifiutati e le partite rifiutate sono considerate non consegnate.

Il verbale, le relazioni e le dichiarazioni di non collaudabilità sono trasmessi all'organo committente per gli adempimenti di competenza.

Art. 15.
Accettazione condizionata dei materiali

L'organo incaricato del collaudo prima di emettere il certificato di collaudo, se non siano stati eliminati nel tempo prescritto i difetti rilevati nel corso della verifica, o se siano accertati difetti non pregiudizievoli alla piena funzionalità ed utilizzazione dei materiali esprime all'organo committente il proprio motivato parere sulle condizioni dell'eventuale accettazione.

Se l'organo committente accetta i materiali con riduzione del prezzo, concorda la misura della riduzione con l'organo collaudatore che emette il relativo certificato di collaudo con accettazione condizionata.

Art. 16.
Notificazione del certificato di collaudo - Domande del fornitore

Nei casi di accettazione condizionata dei materiali ed ogni qualvolta si pervenga ad un certificato di collaudo che non concluda per la piena collaudabilità il certificato stesso va notificato mediante raccomandata con avviso di ricevimento al fornitore, che lo deve sottoscrivere entro il termine massimo di venti giorni naturali consecutivi.

Il certificato di collaudo si intende definitivamente accettato se il fornitore non lo sottoscrive entro il termine assegnatogli o lo sottoscrive senza proporre domande.

Se il fornitore sottoscrive il certificato proponendo domande, si procede a totale carico del fornitore alle eventuali nuove verifiche ritenute necessarie e viene compilata, dagli stessi organi che hanno eseguito le precedenti operazioni di verifica, una apposita relazione sottoscritta dal capo ufficio o dal presidente della commissione, secondo i casi, con le osservazioni e deduzioni relative alle domande proposte, vistata per approvazione dal capo dell'organo competente.

Art. 17.
Trasmissione degli atti di collaudo

Il certificato di collaudo è trasmesso all'organo committente unitamente ai seguenti allegati:

1) processo verbale della verifica;

2) relazione sulla verifica;

3) relazione sulle domande del fornitore;

4) processi verbali di consegna, di sospensione, di proroga, di ripresa ed ultimazione dei materiali, qualora vi siano.

Art. 18.
Collaudo provvisorio

I materiali per i quali i capitolati generali o speciali prescrivono un periodo di prova, vengono sottoposti ad un collaudo provvisorio con i procedimenti previsti dal presente regolamento e secondo le norme dei capitolati tecnici o le clausole del contratto.

Viene emesso il certificato di collaudo provvisorio se il giudizio è favorevole, e dalla data dello stesso decorre il periodo di prova.

Si procede, al termine del periodo di prova e sulla base delle verifiche fatte per il collaudo provvisorio integrate dagli elementi di giudizio successivi, all'emanazione del certificato definitivo.

Art. 19.
Attestazione di regolare esecuzione

Per i materiali ed i lavori di manutenzione di importo complessivo non superiore a 150 milioni può essere emesso, in luogo degli atti indicati agli articoli 10, 11 e 12, una attestazione di regolare esecuzione, sempreché non siano state formulate riserve da parte del fornitore.

Nell'attestazione vanno riportate le indicazioni previste dal primo comma del precedente art. 12.

Art. 20.
Apparecchiature speciali e macchine di ordinaria produzione

Per le forniture di apparecchiature speciali coperte da brevetto o da privativa industriale, gli atti di collaudo possono essere sostituiti da una dichiarazione comprovante la rispondenza della fornitura a quanto previsto nell'ordinativo nonché l'effettivo funzionamento.

Per le forniture di macchine rientranti nell'ordinaria produzione dell'impresa la dichiarazione di cui al precedente comma può sostituire gli atti di collaudo qualora le imprese effettuino la fornitura con la specifica garanzia che i materiali siano conformi al campione omologato da una delle due aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o da altra pubblica amministrazione.

Nelle dichiarazioni di cui ai commi precedenti vanno riportate le indicazioni previste dal primo comma del precedente art. 12.

Art. 21.
Materiali e lavori non superiori a dieci milioni

Per i materiali ed i lavori di manutenzione di importo complessivo non superiore a dieci milioni e che non presentino particolare complessità tecnica o funzionale, l'organo committente provvede a mezzo dei propri impiegati ad accertare la esatta rispondenza all'ordinativo e l'esecuzione nei termini e, in caso positivo, rilascia una apposita dichiarazione, anche in calce alla fattura, firmata dall'impiegato che è stato incaricato di accertare la rispondenza e vistata dal capo dell'ufficio (a livello di divisione).

Art. 22.
Prestazioni di servizi

Per le prestazioni di servizi il collaudo è sostituito dall'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali.

L'attestazione del corretto adempimento delle prestazioni è firmata dall'impiegato incaricato dell'accertamento e vistata dal capo dell'ufficio (a livello di divisione).

Art. 23.
Ripetizione delle operazioni di collaudo

Fino a quando non sono stati approvati gli atti di collaudo, l'organo competente può disporre per un nuovo collaudo e gli atti precedenti non possono essere invocati dal fornitore in appoggio alle sue pretese.

(267)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 dicembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Solcoop - Società cooperativa a r.l. », e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza del 16-17 marzo 1984, con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa a r.l. « Solcoop - Società cooperativa a r.l. », con sede in Roma;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Solcoop - Società cooperativa a r.l. », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Erminio Campanini in data 24 febbraio 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Giuseppe Bozzi, nato a Roma il 21 giugno 1938, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(268)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3529/84 della commissione, del 14 dicembre 1984, che modifica la nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (Nimexe).

Pubblicato nel n. L 337 del 24 dicembre 1984.

(314/C)

Regolamento (CEE) n. 3530/84 del Consiglio, del 13 dicembre 1984, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella primavera del 1985.

Regolamento (CEE) n. 3531/84 della commissione, del 17 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3532/84 della commissione, del 17 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3533/84 della commissione, del 13 dicembre 1984, che estende la durata di validità del controllo retrospettivo sulle importazioni di calzature nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3534/84 della commissione, del 13 dicembre 1984, che proroga il controllo comunitario delle importazioni di taluni prodotti originari del Giappone.

Regolamento (CEE) n. 3535/84 della commissione, del 17 dicembre 1984, che abroga il regolamento (CEE) n. 818/80 che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di funghi di coltivazione in salamoia.

Regolamento (CEE) n. 3536/84 della commissione, del 17 dicembre 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 per quanto riguarda la durata di validità dei titoli d'esportazione dei cereali.

Regolamento (CEE) n. 3537/84 della commissione, del 17 dicembre 1984, che concede, per la campagna 1984-85, la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a lungo termine per il vino da tavola, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato e il mosto di uve concentrato rettificato.

Regolamento (CEE) n. 3538/84 della commissione, del 17 dicembre 1984, che revoca il regolamento (CEE) n. 3378/84 relativo alla sospensione della pesca di spratto da parte delle navi battenti bandiera della Germania.

Regolamento (CEE) n. 3539/84 della commissione, del 17 dicembre 1984, che revoca il regolamento (CEE) n. 3136/84 relativo alla sospensione della pesca dell'eglefino da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 3540/84 della commissione, del 17 dicembre 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli di feltro di peli o di lana e peli, della sottovoce 65.01 A della tariffa doganale comune, originari del Brasile beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 3541/84 della commissione, del 17 dicembre 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3461/84 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Ungheria.

Regolamento (CEE) n. 3542/84 della commissione, del 17 dicembre 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3543/84 della commissione, del 17 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3544/84 della commissione, del 17 dicembre 1984, che rettifica taluni tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3545/84 della commissione, del 17 dicembre 1984, che sospende la fissazione anticipata del prelievo all'importazione per il frumento tenero.

Pubblicati nel n. L 330 del 18 dicembre 1984.

(315/C)

Regolamento (CEE) n. 3546/84 della commissione, del 18 dicembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3547/84 della commissione, del 18 dicembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3548/84 della commissione, del 17 dicembre 1984, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2763/83 relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica.

Regolamento (CEE) n. 3549/84 della commissione, del 14 dicembre 1984, relativo ai quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar e dello Swaziland da importare nel 1985.

Regolamento (CEE) n. 3550/84 della commissione, del 14 dicembre 1984, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 3551/84 della commissione, del 17 dicembre 1984, che modifica e proroga il regolamento (CEE) n. 2819/79 che sottopone ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3552/84 della commissione, del 17 dicembre 1984, che proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 3045/79, (CEE) n. 3046/79, (CEE) n. 1782/80 e (CEE) n. 2295/82 relativi ai regimi di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari rispettivamente di Malta, della Spagna, del Portogallo, dell'Egitto e della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 3553/84 della commissione, del 18 dicembre 1984, relativo ai quantitativi dei prodotti del settore delle carni ovine e caprine che possono essere importati dalla Romania nel 1984.

Regolamento (CEE) n. 3554/84 della commissione, del 18 dicembre 1984, relativo alla sospensione della pesca dei gamberi e gamberetti da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca.

Regolamento (CEE) n. 3555/84 della commissione, del 18 dicembre 1984, relativo alla sospensione della pesca all'aringa da parte delle navi battenti bandiera dell'Irlanda.

Regolamento (CEE) n. 3556/84 della commissione, del 18 dicembre 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 3557/84 della commissione, del 18 di cembre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 3558/84 della commissione, del 18 dicembre 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 3559/84 della commissione, del 18 dicembre 1984, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Pubblicati nel n. L 331 del 19 dicembre 1984.

(316/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 2 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Impredit di Roma, è prolungata al 1° ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 23 novembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ceramica Lux di Anagni (Frosinone), è prolungata fino al 17 febbraio 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 maggio 1980 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Saim laterizi di Petruro Irpino (Napoli), è prolungata fino al 6 maggio 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nei comuni della Val di Ledro e Concei nel comprensorio C/9 (Trento), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 marzo 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tessitura di Marano di Marano Ticino (Novara), è prolungata fino al 26 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 giugno 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Co.Mi.Ro, in Pomezia (Roma), è prolungata fino al 24 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 luglio 1980 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Medital S.r.l. di Pomezia (Roma), è prolungata fino al 2 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 24 giugno 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta I.S.T. - Industria stampaggi Torino, in Beinasco (Torino), è prolungata fino al 18 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 14 novembre 1982 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla Cartiera Emilio Boimond di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata fino al 4 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore legno operanti nella provincia di Salerno è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati il 15 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali operanti nel comune di Sigonella (Catania), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore mobili operanti nel comune di Montorio al Vomano (Teramo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore confezioni maglieria esterna e intima uomo-donna operanti nel comune di Bitonto (Bari), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore produzione di cavi elettrici operanti nel comune di Frosinone, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore meccanico operanti nel comune di Acqui Terme (Alessandria), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi è prolungata dal 29 luglio 1984 al 26 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'Impresa Domenico Trotta - Impianti industriali di Napoli, è prolungata fino al 29 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Novarico di Impruneta (Firenze), è prolungata fino al 27 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 23 dicembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ceramica Lux di Anagni (Frosinone), è prolungata fino al 17 maggio 1984.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 29 maggio 1980 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Saim laterizi di Petruro Irpino (Napoli), è prolungata fino al 4 agosto 1984.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 luglio 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Cars, ex De-Pa di Volpiano (Torino), è prolungata fino al 16 agosto 1984.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Firsat, con sede e stabilimento in S. Pietro Moncalieri (Torino), è prolungata fino al 3 novembre 1984.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali operanti nei comuni della Val di Ledro e Concei, nel comprensorio C/9 (Trento), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 23 novembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ceramica Lux di Anagni (Frosinone), è prolungata fino al 15 agosto 1984.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 23 novembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ceramica Lux di Anagni (Frosinone), è prolungata fino al 13 novembre 1984.

(63)

Scioglimento di società cooperative e nomina dei commissari liquidatori

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1984 la società «Cooperativa di consumo fra lavoratori Città della Pieve Scalo a r.l.», in Città della Pieve Scalo (Perugia), costituita per rogito notaio dott. Mario Donati Guerrieri in data 25 gennaio 1953, repertorio n. 1551/460, registro società n. 154/53, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giovanni Bevilacqua.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1984 la società cooperativa «Ut vita rideat», in Ellera di Camini (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio dott.ssa Erminia Labbadia il 26 marzo 1972, repertorio n. 8622 registro società n. 357, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Vittorio Lo Schiavo.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1984 la società cooperativa agricola «La Maranese - Soc. coop. a r.l.», in Marano, frazione di Parma, costituita per rogito notaio dott. Carlo Bellini il giorno 11 settembre 1973, repertorio n. 2365, registro società n. 7027, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Dino Rubini.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1984 la società cooperativa edilizia «Cooper Calenzano - Soc. coop. a r.l.», in Firenze, costituita per rogito notaio Enzo Enriques Agnoletti il 13 ottobre 1971, repertorio n. 7144, registro società n. 20865, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Calogero Miceli.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1984 la società cooperativa edilizia «Armonia 73 - Soc. coop. a r.l.», in Verona, costituita per rogito notaio dott. Battista Bernardelli il 12 marzo 1973, repertorio n. 68360, registro società n. 7355, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Renato Gugerotti.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1984 la società cooperativa «Cooperativa agricola di servizi collettivi Santa Caterina - Soc. coop. a r.l.», in Diolo di Soragna (Parma), costituita per rogito notaio Giuseppe Fornari il 4 marzo 1965, repertorio n. 17055/4904, registro società n. 5192, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avvocato Mario Raddino.

Con decreto ministeriale 8 gennaio 1985 la società cooperativa edilizia «Rinnovamento a r.l.», in Roma, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Carosi il 13 aprile 1946, repertorio n. 47645, registro società n. 2258/76, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del signor Sabaini Pier Luigi.

(201-274)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1984, n. 10.02469/XV.I, gli artifici pirotecnici denominati: «Scatola finalino (New Transmitter)», «Scatola 36 effetti (Happy Fireworks 36 Shots)», «Scatola temporale (Blossom After Thundering (90) Shots)», «Scatola primavera (Spring Over Garden (90) Shots)», «Scatola festività (Celebrating Fireworks with Firecrackers (90) Shots)», «Scatola uccellini cantanti (Singing Birds and Dancing Flowers (90) Shots)» e «Bomber (Bombing plane)» fabbricati nella Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed iscritti nella categoria 4ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(275)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale «Vivante» di Bari ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Bari 19 maggio 1984, prot. n. 930 Div. AA/EP, l'istituto tecnico commerciale «Vivante» di Bari è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 1.129.000, disposta dal preside dell'istituto e dalla sig.ra Orgitano Caterina ved. Romanelli, da destinare per la costituzione di una borsa di studio intitolata al prof. Elio Romanelli.

Con decreto del prefetto di Bari 13 settembre 1984, protocollo n. 918 Div. AA/EP, l'istituto tecnico commerciale «Vivante» di Bari è stato autorizzato ad accettare la donazione di lire 1.000.000 messa a disposizione dai docenti dell'I.T.C. «Vivante» e dai familiari al fine di costituire la borsa di studio «Professoressa Angela Iacovelli Amati» la cui rendita dovrà essere devoluta in borsa di studio in favore dell'alunno di seconda classe, distintosi per la votazione più alta in dattilografia allo scrutinio finale e con una media complessiva non inferiore ai 7/10 (escluse educazione fisica e religione) e con un voto di condotta non inferiore a 8/10 negli scrutini parziali e finali.

(276)

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale «Romanazzi» di Bari ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari 4 maggio 1984, prot n. 609 Div. AA/EP, l'istituto tecnico commerciale «Romanazzi» di Bari è stato autorizzato ad accettare la donazione di un minicomputer «M20» Olivetti disposta dalla Cassa di risparmio di Puglia.

(277)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantuno e con scadenza 26 aprile 1985 e semestrali con durata giorni centottantadue e con scadenza 26 luglio 1985.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 15 gennaio 1985 relativi all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con durata novantuno e centottantadue giorni fissata per il 25 gennaio 1985, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni è di L. 96,90 e quello dei buoni a centottantadue giorni è di L. 93,90, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(338)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Corso dei cambi del 21 gennaio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1947 —	1947 —	—	1947 —	1947 —	1947 —	1947 —	1947 —	1947 —	1947 —
Marco germanico	614,750	614,750	—	614,750	614,55	614,75	614,750	614,750	614,750	614,75
Franco francese	200,630	200,630	—	200,630	200,60	200,59	200,550	200,630	200,630	200,63
Fiorino olandese	543,900	543,900	—	543,900	543,90	543,64	543,590	543,900	543,900	543,90
Franco belga	30,677	30,677	—	30,677	30,68	30,67	30,679	30,677	30,677	30,68
Lira sterlina	2192 —	2192 —	—	2192 —	2186,25	2191,50	2191 —	2192 —	2192 —	2192 —
Lira irlandese	1909,250	1909,250	—	1909,250	1910 —	1910,62	1912 —	1909,250	1909,250	—
Corona danese	172,150	172,150	—	172,150	171,90	172,10	172,050	172,150	172,150	172,15
Dracma	15,090	15,090	—	15,090	—	—	15,091	15,090	15,090	—
E.C.U.	1365 —	1365 —	—	1365 —	1365,15	1365,15	1365,300	1365 —	1365 —	1365 —
Dollaro canadese	1474,500	1474,500	—	1474,500	1469,05	1464,70	1474,700	1474,500	1474,500	1474,50
Yen giapponese	7,681	7,681	—	7,681	7,66	7,67	7,678	7,681	7,681	7,69
Franco svizzero	730,690	730,690	—	730,690	729,20	730,69	730,700	730,690	730,690	730,69
Scellino austriaco	87,525	87,525	—	87,525	87,50	87,51	87,511	87,525	87,525	87,53
Corona norvegese	212,350	212,350	—	212,350	212,20	212,33	212,310	212,350	212,350	212,35
Corona svedese	213,980	213,980	—	213,980	213,90	213,90	213,830	213,980	213,980	211,35
FIM	293,450	293,450	—	293,450	293 —	293,37	293,300	293,450	293,450	—
Escudo portoghese	11,290	11,290	—	11,290	11,10	11,30	11,320	11,290	11,290	11,29
Peseta spagnola	11,137	11,137	—	11,137	11,33	11,13	11,126	11,137	11,137	11,14

Media dei titoli del 21 gennaio 1985

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	60,700
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85	94,075
» 6% » » 1971-86	90,075
» 6% » » 1972-87	91 —
» 9% » » 1975-90	88,700
» 9% » » 1976-91	86,750
» 10% » » 1977-92	94,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	94,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,450
» » » 1-4-1981/86 16%	101,600
» » » 1-6-1981/86 16%	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	89,500
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	102,100
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,700
» » » » 1- 2-1983/85	99,925
» » » » 1- 3-1983/85	99,950
» » » » 1- 4-1983/85	100,200
» » » » 1- 5-1983/85	100,650
» » » » 1- 6-1983/85	101,050
» » » » 1- 1-1982/86	102,450
» » » » 1- 3-1982/86	103,150
» » » » 1- 5-1982/86	103,650
» » » » 1- 6-1982/86	103,600
» » » » 1- 7-1982/86	102,800
» » » » 1- 8-1982/86	102,200
» » » » 1- 9-1982/86	102,200
» » » » 1-10-1982/86	102,350
» » » » 1-11-1982/86	102,775
» » » » 1-12-1982/86	103,100
» » » » 1- 7-1983/86	101,650
» » » » 1- 8-1983/86	101,650
» » » » 1- 9-1983/86	101,450
» » » » 1-10-1983/86	101,850
» » » » 1- 1-1983/87	103,350
» » » » 1- 2-1983/87	103 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87	102,950
» » » » 1- 4-1983/87	102,725
» » » » 1- 5-1983/87	103,150
» » » » 1- 6-1983/87	103,600
» » » » 1-11-1983/87	102,250
» » » » 1-12-1983/87	102,225
» » » » 1- 7-1983/88	103,950
» » » » 1- 8-1983/88	103,150
» » » » 1- 9-1983/88	103 —
» » » » 1-10-1983/88	102,825
» » » » 1-11-1983/88	103,650
» » » » 1- 1-1984/88	103,050
» » » » 1- 2-1984/88	102,350
» » » » 1- 3-1984/88	101,550
» » » » 1- 4-1984/88	101,325
» » » » 1- 5-1984/88	101,950
» » » » 1- 6-1984/88	101,800
» » » » 1-11-1983/90	103,650
» » » » 1-12-1983/90	104,300
» » » » 1- 1-1984/91	103,825
» » » » 1- 2-1984/91	104,250
» » » » 1- 3-1984/91	102,250
» » » » 1- 4-1984/91	102,125
» » » » 1- 5-1984/91	102,125
» » » » 1- 6-1984/91	102,550
» » » » 1- 7-1984/91	101,400
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,725
» » » 17 % 1- 7-1985	101,625
» » » 17 % 1-10-1985	102,150
» » » 16 % 1- 1-1986	102,300
» » » 14 % 1- 4-1986	101.100
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,825
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	112,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	109,125
» » » » 1983/90 11,50%	106,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 gennaio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1947 —
Marco germanico	614,750
Franco francese	200,590
Fiorino olandese	543,745
Franco belga	30,678
Lira sterlina	2191,500
Lira irlandese	1910,625
Corona danese	172,100
Dracma	15,090
E.C.U.	1365,150
Dollaro canadese	1474,600
Yen giapponese	7,679
Franco svizzero	730,695
Scellino austriaco	87,518
Corona norvegese	212,330
Corona svedese	213,905
FIM	293,375
Escudo portoghese	11,305
Peseta spagnola	11,131

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, per il mese di dicembre 1984, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 1984 rispetto a dicembre 1983 risulta pari a più 8,8 (ottovirgolaotto).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di dicembre 1984 rispetto a dicembre 1982 risulta pari a più 22,7 (ventiduevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

(321)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di economia e commercio per il gruppo di discipline sottoindicato:

Facoltà di economia e commercio (posti 1):

gruppo di discipline n. 21 . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, ufficio ricercatori, 10124 Torino, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio ricercatori dell'Università degli studi di Torino.

(288)

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per il gruppo di discipline sottoindicato:

Facoltà di ingegneria (posti 1):

gruppo di discipline n. 100 . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università «La Sapienza», seconda ripartizione, quarto settore, ufficio ricercatori, 00185 Roma, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio ricercatori dell'Università «La Sapienza» di Roma.

(290)

Concorso a ventidue posti di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di lingue moderne di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi ventidue posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per i gruppi di discipline sottoindicati:

Facoltà di lingue e letterature straniere (posti 22):

gruppo di discipline n. 4	posti 1
gruppo di discipline n. 29	» 1
gruppo di discipline n. 36	» 1
gruppo di discipline n. 37	» 1
gruppo di discipline n. 38	» 2
gruppo di discipline n. 40	» 2
gruppo di discipline n. 44	» 1
gruppo di discipline n. 45	» 2
gruppo di discipline n. 46	» 5
gruppo di discipline n. 47	» 1
gruppo di discipline n. 48	» 2
gruppo di discipline n. 54	» 1
gruppo di discipline n. 55	» 1
gruppo di discipline n. 56	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore dell'Istituto universitario di lingue moderne, piazza dei Volontari n. 3, 20145 Milano, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio competente del predetto Istituto.

(289)

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per il gruppo di discipline sottoindicato:

Facoltà di ingegneria (posti 1):

gruppo di discipline n. 91 . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, ufficio concorsi, via Matteotti, pal. Pranno, Commenda di Rende, 87030 Cosenza, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'Università degli studi della Calabria.

(293)

Concorso a quattordici posti di ricercatore universitario presso l'Università di Udine

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi quattordici posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per i gruppi di discipline sottoindicati:

Facoltà di agraria (posti 14):

gruppo di discipline n. 73 . posti 1
gruppo di discipline n. 143 . » 5
gruppo di discipline n. 144 . » 1
gruppo di discipline n. 145 . » 4
gruppo di discipline n. 146 . » 3

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, ufficio personale, via Antonini n. 8, 33100 Udine, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'Università degli studi di Udine.

(291)

Concorso a sette posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trieste

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi sette posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà per i gruppi di discipline sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti 1):

gruppo di discipline n. 85 . posti 1

Facoltà di ingegneria (posti 5):

gruppo di discipline n. 103 . posti 1
gruppo di discipline n. 104 . » 1
gruppo di discipline n. 109 . » 1
gruppo di discipline n. 117 . » 1
gruppo di discipline n. 135 . » 1

Facoltà di economia e commercio (posti 1):

gruppo di discipline n. 22 . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, ripartizione personale I, 34127 Trieste, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale I dell'Università di Trieste.

(292)

Concorso a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università di Verona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi tre posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per il gruppo di discipline sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia (posti 3):

gruppo di discipline n. 60 . . . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, ufficio personale, via S. Francesco n. 20, 37129 Verona, scade il sessantesimo giorno successivo alla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'Università degli studi di Verona.

(294)

Diario della prova scritta del concorso a tre posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte.

La prova scritta del concorso pubblico a tre posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli), il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 21 luglio 1984, si svolgerà il giorno 8 febbraio 1985 alle ore 9 presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi, piazzale Tecchio, Napoli.

(326)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenchi dei primari di anestesia e rianimazione, cardiologia, chirurgia generale, laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, medicina generale e pneumologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di anestesia e rianimazione;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Visto le domande dei sottoindicati sanitari, che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli idonei a primario di anestesia e rianimazione ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al

relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 21 febbraio 1983 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoelencati:

Baldassini Antonio Renzo, nato ad Aulla il 17 gennaio 1928;

Passaggio Enzo, nato a Genova il 31 luglio 1926;

Tantillo Bruno, nato a Roma il 6 ottobre 1928.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 21 marzo 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Vista la domanda del dott. Francesco Franco Cocco, nato a Pianella il 30 giugno 1929, che ha documentato il diritto alla inclusione dell'elenco dei primari di cardiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Francesco Franco Cocco, nato a Pianella il 30 giugno 1929, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di cardiologia a prescindere dal possesso della idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termine del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 4 marzo 1981 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario sopra indicato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, add 12 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

IL MINISTRO DELLA SANITA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di chirurgia generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chiurgia generale presso enti ospedalieri a prescindere dal possesso della idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631; ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 23 ottobre 1982 è integrato con l'inserimento dei nominativi dei sanitari sottoindicati:

Carones Sergio, nato ad Albano Laziale il 6 maggio 1934;

Carratù Manlio, nato a Castenedolo il 10 aprile 1926.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Vista la domanda del dott. Di Maio Nicola che ha documentato il diritto all'inclusione negli elenchi dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Di Maio Nicola, nato a S. Ferdinando (Reggio Calabria) il 21 luglio 1945, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuto dirigente di ruolo presso un ente ospedaliero, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 3 del precedente decreto del 4 dicembre 1979 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Vista la domanda presentata dal sottoindicato sanitario, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termine del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 21 febbraio 1983 è integrato con l'inserimento del nominativo sottoindicato:

Grimaldi Mario Giulio, nato a Fano il 15 aprile 1932.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di pneumologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto l'art. 32 del decreto ministeriale 31 gennaio 1983;

Vista la domanda del dott. prof. Elio Sada, nato a Milano il 2 maggio 1920, che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di pneumologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. prof. Elio Sada, nato a Milano il 2 maggio 1920, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di pneumologia a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 16 febbraio 1983 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

(248)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a quarantaquattro posti di coadiutore dattilografo nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori ed idonei del concorso pubblico, per esami, a quarantaquattro posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 5 aprile 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 6 agosto 1979), è stata pubblicata a pag. 36 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 1 del 1°-31 gennaio 1982 (diramato il 15 settembre 1984).

(250)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo ai risultati del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione dell'istituto sperimentale per l'olivicoltura, in Cosenza.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 12 del 21 dicembre 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stata pubblicata la relazione della commissione giudicatrice del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo dei direttori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva scientifica, per la direzione dell'istituto sperimentale per l'olivicoltura, in Cosenza.

(187)

REGIONE TOSCANA

Concorso ad un posto di assistente medico - area di medicina - disciplina di radiologia, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico - area di medicina - disciplina di radiologia, presso l'unità sanitaria locale n. 14.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 13,40 del 31 gennaio 1985.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Cecina (Livorno).

(362)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso a sei posti di infermiere professionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma.

(254)

ERNESTO LUPO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*
DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227